

Avv. Lucia Di Salvo
via Notarbartolo, 5 90141
Palermo tel 091 7302564 fax 091 7304196
p.iva 04600650826 c.f. DSLCCU68E50G273Y
avv.lucia@studiolegaledisalvo.com
PEC: lucia.disalvo@legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO - -SEZ.II

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO RG. N. 1124/2023

Ud. P. 11.04.2024

Nell'interesse di **SELENE AZZOLINA**, nata a Erice (TP) il 26.07.1985, (c.f.: ZZLSLN85LN66D423B) residente in Trapani, nella via Alcamo n. 23, e **MARIANNA TODARO**, nata a Mistretta (ME) il 29.04.1076, (c.f.: TDRMNN76D69F251M) e residente in Mistretta (ME) nella via Nino Bixio n. 39, rappresentate e difese, sia unitamente che disgiuntamente, per mandato su foglio separato da intendersi in calce all'atto introduttivo del presente giudizio cui è legato informaticamente, dall'Avv. Lucia Di Salvo (C.F. DSLCCU68E50G273Y- pec lucia.disalvo@legalmail.it), dall'Avv. Giuseppe Varisco (C.F. VRSGPP77D03G273W) e dall'Avv. Fabrizio Bellavista (C.F. BLLFRZ72B03G273A), con elezione di domicilio fisico in Palermo nella via Notarbartolo n.5 presso lo studio dell'Avv. Lucia Di Salvo, la quale indica come numero di fax ai fini dell'art. 136 cpa 0917304196

CONTRO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Ducato e Francesca Paola Di Gregoli e con la stessa domiciliata digitalmente PEC: francesca-paola.digregoli@cert.unipa.it [tratto da REGINDE;](#)

COMMISSIONE GIUDICATRICE nominata per la procedura selettiva finalizzata all'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 per la scuola secondaria di secondo grado, in persona del Legale rappresentante pro tempore;

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e con la stessa domiciliata presso i suoi Uffici siti in Palermo, nella Via Villareale n. 6, e digitalmente ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it tratto da REGINDE;

COMMISSIONE GIUDICATRICE nominata per la procedura selettiva finalizzata all'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 per la scuola secondaria di secondo grado e domiciliata per la carica presso la sede dell'Università di Palermo in Palermo – Piazza Marina n. 61 PEC pec@cert.unipa.it tratto dal registro IPA;

E NEI CONFRONTI DI

ANTONELLA CASTIGLIA, residente in C/da Tortorello, SNC Castelbuono(Pa) 90013

MARIAENZA PRESTIANNI, residente in C/da Vinzeria, SNC Castelbuono (Pa) 90013

GIUSEPPINA PRESTIANNI, residente in C/da Vinzeria, SNC Castelbuono (Pa) 90013

Quanto al ricorso introduttivo

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

- Degli esiti delle prove preselettive, svoltesi il 07.07.2023 relative alla scuola secondaria di secondo grado, CICLO VIII, resi noti con pubblicazione in data 10.07.2023 relativi alla procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 – per la scuola secondaria di secondo grado nella parte in cui ha individuato le odierne ricorrenti come non ammesse a partecipare alle prove scritte;

del provvedimento di esclusione dalle prove scritte relative alla procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 – per la scuola secondaria di secondo grado, in ragione della votazione riportata in esito alle prove preselettive svoltesi in data 07.07.2023, conosciuta a seguito dell'accesso agli atti consentito in data 11.07.2023 nonché del relativo questionario e della scheda di valutazione e quindi degli esiti della prova preselettiva, nella parte in cui alle odierne ricorrenti è stato attribuito un punteggio pari a punti 23 inferiore a quello minimo (23,50) necessario per il superamento della prova;

- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti di seguito specificati del questionario somministrato in data 07.07.2023

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova preselettiva;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compreso il provvedimento con cui l'Università ha respinto la richiesta di riesame e riammissione alle prove scritte dei candidati che avevano contrassegnato, per il quesito *“Indicare quale affermazione sull'ordinamento scolastico italiano è errata”*, la risposta *“istruzione obbligatoria ha la durata di dieci anni a sei da sedici anni”*, come meglio di seguito si dirà, contenuto nel verbale della seduta del 18.07.2023, nonché il provvedimento comunque denominato, ove adottato, di cui si sconoscono gli estremi con il quale è stata respinta la richiesta di riesame e di ammissione con riserva inoltrata dalla ricorrente Azzolina in data 20.07.2023 di cui si sconosce allo stato il contenuto

ove l'Università non avesse accolto neppure il reclamo riguardante il quesito “*Il rappresentante più noto della scuola positivista è*” come meglio si chiarirà;

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e conseguente

NONCHÉ PER L'AMMISSIONE CON RISERVA

delle ricorrenti a sostenere la prova scritta della predetta procedura già fissata per il giorno 26.07.2023 ore 8,30 (sessione unica) pubblicato in data 20.07.2023;

quanto al presente atto per motivi aggiunti:

PER L'ANNULLAMENTO

della graduatoria finale di merito approvata con Decreto Rettoriale n. 6765/2023 pubblicato sul sito in data 02.10.2023 nella parte relativa alla scuola secondaria di secondo grado e successivi provvedimenti

FATTO

L'Università degli studi di Palermo (d'ora in poi semplicemente UNIPA o Università) ha indetto la procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023, anche per la scuola secondaria di secondo grado.

Il relativo bando, all'art. 6 prevedeva lo svolgimento di prove preselettive, in data 7 luglio 2023 per la scuola secondaria di secondo grado, sancendo che “*il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso*” ... “*Il test preselettivo, previsto nel caso in cui i candidati siano più del doppio dei posti messi a bando, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta di cui una sola esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta*

corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti”.

Le odierne ricorrenti presentavano domanda di partecipazione alla procedura avendone tutti i requisiti e venivano ammesse a sostenere il test preselettivo. Senonchè, in data 10.07.2023 a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, apprendevano che *“Superano la prova tutti coloro che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a 23,5”* e dunque di non essere state ammesse in ragione del punteggio conseguito.

A seguito dell’accesso agli atti, consentito in data 11.07.2023, le ricorrenti apprendevano, infatti, di avere conseguito il punteggio di soli 23 punti, non utile per l’ammissione, in ragione delle risposte date ai seguenti quesiti:

“Indicare quale affermazione sull’ordinamento scolastico italiano è errata.”

Opzioni risposta

-L’istruzione obbligatoria ha la durata di dieci anni a sei da sedici anni.

-La scuola primaria, della durata di cinque anni, è obbligatoria per tutti i ragazzi che abbiano compiuto sei anni.

-Il primo ciclo di istruzione, obbligatorio, ha la durata complessiva di otto anni.

-Si struttura in tre cicli di studio: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria superiore.

-La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, è obbligatoria per tutti i ragazzi che abbiano concluso il percorso della scuola primaria.

Secondo la Commissione nominata da UNIPA l’unica risposta esatta avrebbe dovuto essere *“Si struttura in tre cicli di studio: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria superiore”.*

Tuttavia, anche la risposta contrassegnata dalle ricorrenti *“L’istruzione obbligatoria ha la durata di dieci anni a sei da sedici anni.”* è indubitabilmente

una “affermazione errata” e quindi risposta al quesito egualmente corretta ai fini dell’attribuzione di punteggio.

In proposito l’UNIPA non ha accolto le richieste di rivalutazione e ammissione presentate anche dalle ricorrenti, secondo la motivazione di cui alla seduta del 18 luglio 2023 affermando che si tratterebbe di un mero refuso facilmente individuabile e non incidente sul profilo sostanziale della risposta!

In tal modo tuttavia non smentendo che il test somministrato contenesse un errore e che dunque a fronte di una domanda che chiedeva di individuare una “affermazione errata” il quesito in questione ne contenesse due del pari errate! Analogamente per il quesito “*Il rappresentante più noto della scuola positivista è*” cui venivano abbinata le seguenti opzioni di risposta

“-*Cesare Lombroso*; -*Kurt Lewin*; -*Cesare Beccaria*; -*Talcott Parson*; -*Emile Durkheim*.”

Secondo la Commissione di UNIPA l’unica risposta corretta sarebbe stata “*Cesare Lombroso*”. Tuttavia tra i rappresentati più noti del positivismo viene, invece, pacificamente annoverato il francese “*Emile Durkheim*”, dotato di maggiore fama rispetto a Lombroso a livello europeo e tenuto conto dell’ambito ristretto (forense) in cui il Lombroso ha operato.

Di conseguenza anche la risposta data dalle ricorrenti, “*Emile Durkheim*”, risulta esatta (ben vero addirittura l’unica esatta come da perizia in atti) e con riferimento alla stessa avrebbe dovuto essere assegnato il relativo punteggio.

In particolare, la ricorrente Azzolina (codice C.A. B.N. 0000216 e questionario 0002566) ha conseguito solo 23 punti (domanda 24 “ordinamento” risposta B erroneamente ritenuta non foriera di punteggio dalla Commissione; domanda 55 “esponente positivismo” risposta A erroneamente ritenuta non foriera di punteggio dalla Commissione) mentre la ricorrente Todaro (codice C.A. B.N. 0003087 e questionario 0000583) ha conseguito solo 23 punti (do-

manda 52 “ordinamento” risposta E erroneamente ritenuta non foriera di punteggio dalla Commissione; domanda 59 “esponente positivismo” risposta B erroneamente ritenuta non foriera di punteggio dalla Commissione), a fronte di un punteggio minimo utile pari a punti 23,50 e conseguentemente non sono state inserite nell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta (pubblicato sul sito istituzionale in data 10.07.23).

Con l’attribuzione della votazione per le due domande sopra precisate ($0,50 \times 2 = 1 + 23 = 24$) il punteggio alle stesse correttamente spettante ammonterebbe a **24** con superamento della soglia prevista (23,50) anche nel caso in cui venisse ritenuta condivisibile la censura anche per una sola delle due.

Pertanto, atteso che UNIPA aveva già ritenuto di non accogliere le richieste di revisione del punteggio e di riammissione per il quesito “*Indicare quale affermazione sull’ordinamento scolastico italiano è errata*”, con la erronea motivazione censurata nell’atto introduttivo, la ricorrente Azzolina richiedeva altresì il riesame del punteggio conseguito alla prova preselettiva anche in relazione a siffatto ultimo quesito e la ammissione, quanto meno in prima battuta con riserva, **alle prove scritte indette per il 26.07.2023 ore 8,30.**

Non avendo ottenuto alcun riscontro positivo e approssimandosi oramai il momento delle predette prove scritte, le ricorrenti si vedevano costrette a proporre l’atto introduttivo del presente gravame con richiesta di provvedimento monocratico.

A seguito della notifica e deposito del ricorso, Codesto Ecc.mo TAR, con Decreto Presidenziale n. 401/2023, ha disposto l’ammissione con riserva delle ricorrenti a sostenere la prova scritta e poi, avendo conseguito il punteggio utile al superamento di siffatta prova, le stesse sostenevano e superavano la prova orale.

Pertanto le due ricorrenti sono state inserite dapprima nella graduatoria provvisoria e quindi nella graduatoria di merito con la seguente votazione Azzolina: 26 prova scritta; 28 prova orale per un totale di 54 punti in posizione 342; Todaro: 21 prova scritta e 23 prova orale per un totale di punti 44 in posizione 1093.

Nelle more, con Ordinanza n. 497/2023, Codesto Ecc.mo TAR ha confermato il Decreto cautelare, accogliendo e confermando l'ammissione con riserva alla procedura ed ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell'atto introduttivo del presente giudizio e del presente atto per motivi aggiunti, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito per la data dell'11 aprile 2024.

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, dunque, si rende necessario proporre il presente atto per motivi aggiunti, atteso il perdurare dell'interesse delle ricorrenti a mantenere la posizione conseguita nella graduatoria.

Donde il presente gravame affidato alle seguenti ragioni di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART4 COMMA 2 bis L.N. 168/2005 –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CD PRINCIPIO DELL'ASSORBIMENTO

Preliminarmente deve osservarsi che quanto denunciato a mezzo dell'atto introduttivo del presente giudizio in ordine alle illegittimità della valutazione delle risposte date dalle ricorrenti alla prova preselettiva, avendo le stesse maturato e manifestato la preparazione necessaria a sostenere le prove concorsuali vere e proprie, ha trovato ben più che conferma nella evidenza dell'avvenuto superamento delle prove concorsuali da parte delle ricorrenti e della votazione dalle stesse riportata.

La sottolineata evenienza, costituisce secondo lo stesso insegnamento del Consiglio di Stato una “*circostanza esterna e sopravvenuta*” rispetto alla precedente valutazione di “*non ammissione*” operata in fase preselettiva, che dunque assorbe e supera il giudizio negativo impugnato proprio a cagione della rivalutazione delle capacità e del rendimento delle ricorrenti.

L’esecuzione dei provvedimenti cautelari adottati da Codesto Ecc.mo TAR aveva, infatti, il fine precipuo di consentire la partecipazione delle ricorrenti alle prove selettive vere e proprie, ed il giudizio di avvenuto superamento delle stesse, *recte* la valutazione positiva formulata dall’amministrazione in ordine ai requisiti di professionalità e capacità nelle materie di concorso, costituisce la miglior riprova dell’idoneità delle ricorrenti a parteciparvi (tanto da averle superate!) e dovrebbe esplicare l’effetto del cd “assorbimento” e dunque consolidare siffatto risultato favorevole con conseguente inoperatività della precedente “non ammissione” (Cfr. in termini CdS Sez. V, n. 5468/2021).

E ciò, in forza della *ratio* della norma sopra calendata, estesa dall’interpretazione giurisprudenziale a tutte le procedure selettive non finalizzate all’assunzione ma, come nel frangente, volte all’accesso a percorsi di natura formativa ed abilitante.

Donde la fondatezza dell’atto introduttivo e del presente ricorso per motivi aggiunti

In ogni caso, il superamento di entrambe le prove concorsuali da parte delle ricorrenti costituisce la miglior riprova della fondatezza del ricorso introduttivo e della sussistenza delle illegittimità ivi denunciate e di seguito riproposte per l’illegittimità derivatane sulla graduatoria finale, onde consentire, in ogni caso lo scioglimento della riserva.

II) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROEDURE PUBBLICHE E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO – ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Come accennato in punto di fatto, in esito alla prova preselettiva, alle ricorrenti è stato attribuito un punteggio pari a punti 23 e, dunque, non sufficiente per il superamento della stessa.

Detta prova, occorre ribadirlo, è stata -ai sensi del bando- esclusivamente finalizzata alla ammissione allo svolgimento della prova scritta, essendo precisato all'art. 6 che “ *il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso*”.

Lo stesso art. 6 del bando sancisce che “*“Il test preselettivo, previsto nel caso in cui i candidati siano più del doppio dei posti messi a bando, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta di cui una sola esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti”*”.

Essendo stata individuata la soglia di superamento della predetta prova selettiva nel punteggio pari o superiore a 23,50 è di tutta evidenza che ove si fosse proceduto alla corretta valutazione delle risposte date dalle ricorrenti, le stesse avrebbero superato o quanto meno raggiunto la soglia prevista e sarebbero risultate ammesse a sostenere la prova scritta.

L' esclusione dall'elenco degli ammessi alla prefata prova scritta è dipeso dalla non corretta valutazione delle risposte ai due quesiti sopra richiamati, come già ampiamente osservato nell'atto introduttivo del presente giudizio.

Ove, infatti, la P.A. avesse correttamente valutato le risposte fornite dalle ricorrenti a tali quesiti, le stesse avrebbero conseguito un punteggio utile al superamento della prova preselettiva e l'ammissione alla prova scritta.

Invero, è fin troppo noto che nel caso in cui la prova concorsuale si svolga tramite somministrazione di quiz a risposta multipla, la domanda e la risposta devono essere dotate di univocità, sicchè non possa risultare corretta altra risposta: quindi occorre che il quesito abbia *“una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta”* (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12 maggio 2021, n.3145 e vedi anche CdS 973/214).

A partire da siffatte coordinate *“E' illegittimo l'operato dell'Amministrazione nella parte in cui, in una prova scritta di un concorso pubblico mediante quiz a risposta multipla, ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata da un candidato. Infatti, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.”* (Cons. Stato sez. III, sentenza 5.01.2021 n. 158; sez. V, 17.06.2015, n. 3060; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018, n. 7095/2018 e n. 5288/2018; nello stesso senso, Cons. di St., sez. II, 05/10/2020, n. 5820). (Cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III n. 04675/2022).

Ebbene nel frangente, con riferimento ai quesiti di seguito ribaditi, la risposta fornita dalle ricorrenti non può ritenersi erronea in quanto le relative “domande”, proprio per le loro caratteristiche intrinseche non univoche e ambigue siccome coniugate anche alle risposte predefinite, veicolano due risposte esatte della quali una attinta dalle odierne ricorrenti.

Pertanto deve essere annullata la valutazione negativa fatta delle risposte contrassegnate dalle ricorrenti ai fini del punteggio da attribuire al test e assegnare alle medesime il punteggio previsto per le risposte corrette, con conseguente conferma dell’ammissione alla prova scritta, ottenuta da Codesto Ecc.mo TAR “con riserva”.

Invero, come meglio osservato nell’atto introduttivo da ritenersi qui integralmente confermato e trascritto, il test preselettivo somministrato alle odierne ricorrenti presentava ben due domande non rispondenti al cogente paradigma individuato dalla sopra richiamata giurisprudenza ed in particolare:

il quesito così formulato: *“Indicare quale affermazione sull’ordinamento scolastico italiano è errata”* in “risposta” al quale risultavano “errate” ben due affermazioni ovvero *“L’istruzione obbligatoria ha la durata di dieci anni a sei da sedici anni.”* (attinta da entrambe le ricorrenti) e *“Si struttura in tre cicli di studio: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria superiore”*. (risposta ritenuta corretta dalla Commissione UNIPA).

Invero, anche la risposta contrassegnata dalle ricorrenti *“L’istruzione obbligatoria ha la durata di dieci anni a sei da sedici anni.”* è indubitabilmente una “affermazione errata” e quindi risposta al quesito egualmente corretta ai fini dell’attribuzione di punteggio. (nel questionario della ricorrente Azzolina contraddistinto con il codice 0002566, la domanda “ordinamento” risultava la

n. 24 e la risposta contrassegnata lettera B; mentre nel questionario della ricorrente Todaro contraddistinto con il codice 0000583 la domanda n. 52 risposta contrassegnata lettera E).

E ciò vieppiù ove si tenga conto, che secondo le stesse previsioni del bando, il test in questione era dichiaratamente volto anche *“a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso”* delle competenze specifiche di cui all’art. 6 punto 2 del bando in questione, tanto che *“Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.”*

Invero tale ultima risposta (*“L’istruzione obbligatoria ha la durata di dieci anni a sei da sedici anni.”*) presenta un errore di composizione del testo determinato dall’inversione delle preposizioni "a" e "da" che, così come posizionate, non collegano correttamente i due elementi della frase a cui dovrebbero riferirsi, non conferendole senso compiuto tanto da risultare *“affermazione errata”*.

In proposito l’UNIPA, come esposto in punto di fatto, non ha ritenuto di accogliere la richieste di rivalutazione di siffatta risposta con la illegittima ed erronea affermazione che l’errore è presente ma si tratterebbe di un mero refuso facilmente individuabile e non inficiante l’aspetto sostanziale! Dimenticando però che l’aspetto sostanziale avrebbe potuto anche riferirsi alla conoscenza linguistica!

In tal modo tuttavia confermando che il test somministrato contiene un errore e che dunque a fronte di una domanda che chiedeva di individuare una *“affermazione errata”* il quesito in questione ne contenesse due del pari errate!

E dunque anche la risposta data dalle ricorrenti avrebbe dovuto essere considerata esatta in relazione alla formulazione del quesito che non consentiva di comprendere se la *“esattezza”* fosse da riferire o meno alla lingua italiana!

Donde la illegittimità della motivazione addotta da UNIPA con riferimento alle contestazioni mosse in merito al predetto quesito e la conseguente illegittimità della mancata attribuzione del punteggio di 0,50 in aggiunta per le ricorrenti! (23 già conseguiti + 0,50 = 23,50 e dunque ammissione alle prove scritte!)

Analogamente per il quesito “*Il rappresentante più noto della scuola positivista è*” cui venivano abbinate le seguenti opzioni di risposta

“*Cesare Lombroso*” (ritenuta corretta dalla Commissione UNIPA) e “*Emile Durkheim*” (risposta contrassegnata dalle ricorrenti).

Infatti tra i rappresentati più noti del positivismo viene pacificamente annoverato essenzialmente il francese “*Emile Durkheim*”, dotato peraltro di maggiore fama rispetto a Lombroso il cui ambito teorico risulta peraltro limitato alla scienza forense.

Di conseguenza anche la risposta data dalle ricorrenti “*Emile Durkheim*”(recte solo!!!) risulta esatta e con riferimento alla stessa avrebbe dovuto essere assegnato il relativo punteggio. (nel questionario della ricorrente Azzolina contraddistinto con il codice 0002566 la domanda recava il n. 55 e la risposta contrassegnata A, mentre nel questionario della ricorrente Todaro contraddistinto dal codice la domanda recava n. 59 e la risposta contrassegnata B).

Rimandando per il resto a quanto si è già avuto di argomentare in proposito nell’atto introduttivo e negli scritti difensivi, devono però stigmatizzarsi le affermazioni avversarie sul punto, affidate ad una imprecisata richiesta in ordine alla correttezza di siffatti quesiti e relative risposte rivolta dall’Università alla medesima società che ha confezionato i test preselettivi e individuato le risposte.

Le inconsistenti osservazioni a conferma della correttezza dei quesiti/risposte, oltre a risultare prive di credibilità e terzietà promanando dalla medesima società preoccupata soltanto di “giustificare” il proprio operato per non incorrere in eventuali ipotesi di inadempimento con le palesi conseguenze negative, risultano prive di addentellato scientifico.

Affermare che Durkheim sarebbe un sociologo (Lombroso era un medico!) in nulla modifica la appartenenza dello stesso al movimento del positivismo di cui rappresenta senz'altro una delle figure più significative e ben più nota e autorevole del Lombroso.

In ogni caso risulta evidente che la domanda in questione, non contenendo alcuna specificazione geografica o di altra natura, presentava due risposte esatte o forse meglio l'unica risposta esatta avrebbe dovuto essere ritenuta quella data dalle ricorrenti ovvero che Durkheim fosse il più noto positivista tra quelli segnati nelle risposte!

In ogni caso avrebbe dovuto essere assegnato il relativo punteggio di 0,50 alle odierni ricorrenti! (punteggio di partenza 23 +0,50 per la domanda ordinamento +0,50 per la domanda esponente positivismo= 24!)

Donde la denunciata patente illegittimità della mancata attribuzione del punteggio per i due quesiti predetti atteso che le ricorrenti hanno contrassegnato risposte del pari corrette, Con conseguente illegittimità in via derivata di tutti gli atti conseguenti a siffatta mancata ammissione ad effettuare le prove concorsuali, poi sostenute “con riserva” in forza dei pronunciamenti di Codesto Ecc.mo TAR e validamente superate!

Se dunque, è necessario che, con riferimento ai quesiti sottoposti, vi sia assoluta “*certezza ed univocità della soluzione*” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591), atteso che la scrematura dei partecipanti deve sempre individuare i capaci e i meritevoli, attraverso un test attendibile e linguisticamente corretto, non v'è chi non veda la illegittimità di quanto occorso e la

ingiustizia della non ammissione delle ricorrenti, le quali ove fosse stata correttamente valutata la preparazione dimostrata, avrebbero conseguito l'ammissione alle prove scritte superando la prova preselettiva, come del resto in definitiva avvenuto.

Ne segue che in ragione delle risposte comunque corrette date dalle ricorrenti, per i suddetti quesiti avrebbero dovuto essere assegnati i relativi punteggi (come detto pari a 0,50 per ciascuna) con conseguente superamento della prova preselettiva (cioè conseguimento di un punteggio pari a 24 e come tale ben superiore alla soglia di ammissione).

Donde la fondatezza del presente gravame anche sotto il profilo del superamento della prova di resistenza, atteso che anche con il punteggio di una sola delle domande contestate le ricorrenti risulterebbero ammesse, con conseguente illegittimità derivata della graduatoria di merito ove le stesse risultano inserite con riserva.

Infatti, attesa la ammissione delle ricorrenti con riserva e l'interesse delle stesse a mantenere la posizione conseguita all'interno della graduatoria finale di merito, sia in vista degli scorrimenti, anche presso altri Atenei, ai fini dell'ammissione al corso del presente anno e degli eventuali futuri utilizzi della medesima graduatoria, si rende necessaria, secondo la giurisprudenza amministrativa, l'impugnazione della graduatoria finale di merito per l'illegittimità derivatane dalla illegittimità della esclusione delle ricorrenti in ragione della pretesa ma errata valutazione non positiva del test preselettivo.

Donde il presente atto per motivi aggiunti mercè il quale si chiede di confermare, con l'accoglimento dell'intero gravame, il risultato utile dalle stesse ottenuto grazie ai pronunciamenti cautelari di Codesto Ecc.mo TAR, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse operante per la presente fattispecie il sopra ricordato "principio di assorbimento".

Per questi motivi si chiede che

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR

Nel merito accogliere l'atto introduttivo e il presente atto per motivi aggiunti e per l'effetto annullare gli atti impugnati nelle parti sopra precisate confermando l'ammissione delle ricorrenti alla procedura concorsuale sopra indicata;

Ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, disporre una consulenza tecnica con riferimento ai suddetti quesiti.

Con vittoria di spese e di onorari.

Il presente ricorso per motivi aggiunti, sulla scorta di quanto insegnato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C.G.U.E., 6 ottobre 2015, C-61/14), non determina alcun ampliamento dell'oggetto della controversia già pendente innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale, e per la quale il contributo unificato è già versato in uno all'atto introduttivo.

Palermo 11.10.2023

Avv. Giuseppe Varisco

Avv. Fabrizio Bellavista

Avv. Lucia Di Salvo

La sottoscritta Avv. Lucia Di Salvo quale procuratore costituito nell'interesse Azzolina e Todaro dichiara e attesta ad ogni fine di legge che la presente copia informatica del ricorso per motivi aggiunti del giudizio recante RG n. 1124/23 pendente innanzi al TAR PA Sez. II è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico del predetto giudizio RG n. 1124/23/II dal quale è tratta